

Allegato A



**Allegato al REGOLAMENTO
PER IL CONTROLLO DELLE POPOLAZIONI
DI CINGHIALE
IN PROVINCIA DELLA SPEZIA**

**specificazione
ex art 36 comma 2 lett. c L.R. 29/94**

ART. 1 - FINALITA'

Il presente regolamento vale quale specificazione del regolamento generale dell'Ente in materia di controllo delle popolazioni di cinghiale e disciplina gli interventi di controllo delle popolazioni di cinghiale in Provincia della Spezia ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c della L.R. 29/94 e ss.mm.ii., nel rispetto dei tempi e degli obiettivi previsti dal "Piano di controllo della popolazioni di cinghiale in Provincia della Spezia 2014-2018" (di seguito Piano).

ART. 2 - ORGANIZZAZIONE DEL CONTROLLO

- A. Gli interventi di controllo del cinghiale non rappresentano forme di attività venatoria, possono essere attuati secondo modalità, tempi ed orari diversi da quelli consentiti dalla disciplina dell'attività venatoria e vengono effettuati in forma selettiva.
- B. Il piano e gli interventi di controllo come sua attuazione sono coordinati dalla Provincia e programmati di concerto con l'Ambito Territoriale Caccia "SP" (di seguito ATC).
- C. All'ATC viene assegnata la conduzione delle operazioni sul campo e la relativa responsabilità ex art. 36 comma 2 lett. c primo periodo, in contatto con il nucleo specialistico faunistico - venatorio della Polizia Provinciale, nel rispetto delle disposizioni del medesimo. A tal fine l'ATC può avvalersi dei responsabili del comprensorio/distretto. Ai responsabili di comprensorio/distretto, designati dall'ATC per il piano di controllo del cinghiale, viene assegnata anche la conduzione delle operazioni sul campo, in contatto con l'ATC, nel rispetto delle disposizioni precedentemente impartite dall'ATC stesso.
- D. I Responsabili di comprensorio/distretto hanno l'obbligo di partecipare ad un aggiornamento sui seguenti temi:
 - 1) Rapporti con enti gestori e amministrazioni competenti.
 - 2) Compilazione moduli, schede di intervento, destinazioni carni e chiusura pratica.
- E. L'ATC si avvale, per l'esecuzione degli interventi, dei cacciatori in possesso della qualifica di coadiutori al controllo del cinghiale e/o selecontrollori delle specie di ungulati e di conduttori di cane limiere abilitati ex L.R. 29/94 (di seguito coadiutori) iscritti nell'apposito registro provinciale di cui al successivo articolo 3.

ART. 3 - REGISTRO PROVINCIALE DEI COADIUTORI AL CONTROLLO DEL CINGHIALE E CONDUTTORI DI CANI LIMIERE

Presso l'Ufficio Caccia della Provincia è istituito il Registro provinciale dei coadiutori al controllo del cinghiale e conduttori di cane limiere. La Provincia provvede a rilasciare loro un tesserino di identificazione corredato di fotografia che dovranno avere con sé durante le operazioni di controllo del cinghiale.

ART. 4 - COMPITI DEI COADIUTORI AL CONTROLLO DEL CINGHIALE

I coadiutori alle azioni di controllo del cinghiale sono tenuti a:

- A. Partecipare agli interventi di controllo sulla base del Piano e secondo le disposizioni specifiche della Provincia di concerto con l'ATC.
- B. Partecipare alle operazioni di monitoraggio del cinghiale e degli altri ungulati anche non oggetto del prelievo venatorio.
- C. Collaborare con la Provincia e l'ATC, quando richiesto, per la corretta esecuzione degli interventi di prevenzione dei danni alle colture agricole.

- D. Provvedere alla raccolta dei dati necessari e compilare la “Scheda intervento di controllo sul cinghiale “ e “Scheda di rilevamento dati biometrici” dei capi abbattuti, predisposte dalla Provincia in ottemperanza al Piano, nonché alla raccolta di reperti anatomici quando necessario e collaborare alla sistemazione delle spoglie del cinghiale.

ART. 5 - RUOLO DELL'ATC

- A. Il numero dei coadiutori al controllo selettivo del cinghiale da impiegare nelle operazioni di controllo, è stabilito di volta in volta dall'ATC nel rispetto delle modalità di intervento di cui ai successivi articoli, che provvederà anche al coordinamento di tutte le azioni attuative relative all'intervento, compreso l'eventuale recupero dei capi feriti.
- B. L'ATC provvede ad organizzare le squadre per l'effettuazione delle girate utilizzando i coadiutori iscritti al Registro Provinciale di cui all'art. 3.
- C. Quanto previsto ai punti A e B deve essere organizzato nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni contenute nel Piano.

ART. 6 - ARMI CONSENTITE

Per le azioni di controllo con il metodo dell'aspetto sono utilizzabili esclusivamente armi con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale, a ripetizione semiautomatica o basculanti, di calibro non inferiore a mm. 6,5 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm., equipaggiata con ottica di mira o in condizioni ambientali particolari con l' utilizzo del c.d. “Punto Rosso” e comunque anche secondo quanto indicato nel paragrafo “metodi e mezzi” del Piano.

Per le azioni di controllo con il metodo della girata è consentito anche il fucile ad anima liscia.

Per le azioni di controllo con tutti i metodi previsti possono essere utilizzate esclusivamente munizioni prive di piombo.

ART. 7 - MODALITA' OPERATIVE PER IL PRELIEVO SELETTIVO DEL CINGHIALE CON IL SISTEMA DELL'ASPETTO

Criteri da osservare per la scelta delle localizzazioni e postazioni:

1. localizzazione:

- priorità d'intervento per le richieste pervenute per danni alle colture e/o disagio sociale; nell'ambito delle richieste d'intervento pervenute per danni alle colture valutare prioritariamente quelle inoltrate dalle aziende agricole e agriturismi;
- in subordine sulla base dei dati derivanti dal monitoraggio periodico della presenza del cinghiale nelle aree agricole sensibili e non;

2. postazione:

- sicurezza
 - presenza di un solo coadiutore armato;
 - utilizzo per tutti i partecipanti di un giubbotto o gilet alta visibilità;
 - preventivamente all'esecuzione dell'intervento assicurarsi che non siano presenti altri fruitori dell'ambiente ed in particolare nell'areale intercettabile dalla potenziale traiettoria di tiro;
 - ove ritenuto opportuno ai fini della sicurezza, e comunque se esistono nelle vicinanze sentieri che conducono nelle aree di appostamento assegnate, provvedere a tabellare almeno i sentieri a distanza congrua ai

- fini della sicurezza con avvisi recanti l'iscrizione: "attenzione: è in corso attività di controllo del cinghiale con utilizzo di armi da fuoco";
- estrarre l'arma scarica dalla custodia solo una volta posizionati nella propria sede di prelievo, e solo dopo aver accertato quanto al punto 1 e collocato quanto al punto 2;
 - scegliere la traiettoria di sparo che consenta di avere il bersaglio in piena vista e tale da non intercettare previamente ostacoli di nessun genere ed in modo tale che alle spalle del bersaglio la traiettoria stessa intercetti un rilevato od un ostacolo idoneo ad assorbire senza rimbalzi o deviazioni il proiettile che eventualmente abbia mancato o sia fuoriuscito dal bersaglio;
 - procedere allo sparo solo dopo aver accertato il rispetto di quanto ai punti precedenti e comunque mai ove il coadiutore stesso veda, senta o comunque percepisca la presenza di persone od animali diversi dal proprio bersaglio;
 - offesa all'esemplare:
 - con animali fermi e in campo aperto, in condizione di luce che consentano la valutazione dei capi (posizione rispetto al sole onde evitare situazioni in controluce, assenza di vegetazione arboreo-arbustiva), la massima distanza di tiro non dovrà superare i 150 metri;
 - con animali fermi in zone non aperte, in condizione di luce che consentano la valutazione dei capi (posizione rispetto al sole onde evitare situazioni in controluce), la massima distanza di tiro dovrà essere ridotta a 70 metri e comunque con certezza di esito;
 - non si procede allo sparo in casi diversi da quelli sopraindicati.

ART. 8 - MODALITA' OPERATIVE PER IL PRELIEVO SELETTIVO DEL CINGHIALE CON IL METODO DELLA GIRATA

A fronte delle caratteristiche orografiche e vegetazionali del territorio provinciale può essere utilizzato un numero di coadiutori alle poste non superiore a 15 ed è consentito affiancare al cane limiere abilitato ENCI ulteriori due ausiliari anch'essi abilitati ENCI, con relativo conduttore, che permettano di forzare il cinghiale nei fitti della macchia mediterranea.

Per il prelievo in girata è consentito:

1. fucile con canna ad anima liscia di calibro non inferiore al 20 e non superiore al 12 caricato con munizioni a palla unica;
2. armi con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a 6,5 mm caricate con munizioni non blindate, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm.

ART. 9 - MODALITA' OPERATIVE PER IL PRELIEVO SELETTIVO DEL CINGHIALE CON GLI IMPIANTI DI CATTURA

A. Realizzazione, posizionamento e gestione.

Nei territori che il Piano individua come vulnerabili al cinghiale, la Provincia può autorizzare la collocazione di sistemi di cattura fissi o mobili. Tali impianti possono essere costruiti e gestiti direttamente dai proprietari o conduttori dei fondi oppure dai coadiutori iscritti al Registro di cui all'art. 3 a seguito di consenso dei proprietari o dei conduttori di cui sopra. La scelta dei coadiutori avverrà sulla base di quanto specificato all'art. 4. I proprietari e conduttori di fondi che intendono costruire impianti di cattura possono richiedere alla Provincia l'autorizzazione dichiarando, ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione, di:

1. essere proprietari e/o conduttori dei Fondi su cui sarà approntata la struttura di cattura (allegato mappa catastale e carta 1:25.000 o di maggior dettaglio);
2. non aver procedimenti penali in corso o definiti, ovvero per violazioni di normative inerenti la caccia;
3. attenersi alle disposizioni tecniche fornite dalla Provincia, relativamente alla realizzazione, collocazione e gestione della struttura;
4. sorvegliare e gestire quotidianamente la struttura di cattura;
5. avvisare immediatamente, una volta accertata la cattura, la Provincia e il coadiutore/proprietario/conduttore autorizzato all'abbattimento dei capi catturati nell'impianto;
6. tenere apposito registro, fornito dalla Provincia, con mappa dove è localizzato il recinto di cattura, dove devono essere annotate regolarmente:
 - mappa con il sito dove risulta localizzato l'impianto di cattura;
 - date e orari di apertura e chiusura dell'impianto;
 - data di cattura e indicazione del sesso ed età degli esemplari catturati, nonché le relative biometrie;
 - nominativo del soggetto che ha eseguito l'abbattimento.

B. Abbattimento dei capi catturati negli appositi impianti.

L'abbattimento dei capi catturati può essere eseguito con le armi consentite di cui all'art. 13 della L. 157/92 dalla Polizia Provinciale, dai coadiutori iscritti nel Registro Provinciale e dai proprietari/conduttori dei fondi muniti di licenza per l'esercizio venatorio presso i cui fondi sono collocati gli impianti di cattura. La Provincia attua le opportune azioni di vigilanza e controllo su tale attività mediante il personale appartenente alla Polizia Provinciale.

ART. 10 - UTILIZZO DI SQUADRE DI CACCIATORI VALIDAMENTE COSTITUITE

La Provincia si riserva comunque la facoltà di autorizzare interventi di squadre di cacciatori validamente costituite, ai sensi dell' art. 35 comma 4 della L.R. 29/94 ovvero ai sensi del paragrafo "metodi e mezzi" del Piano.

Nel caso di autorizzazione di interventi di squadre di cacciatori validamente costituite l'ATC può attivare la squadra, o le squadre se necessario, che può scegliere tra quelle appartenenti o meno al comprensorio/distretto di caccia al cinghiale nel quale si effettuano le operazioni.

ART. 11 - MODALITA' OPERATIVE PER IL RECUPERO DEI CAPI FERITI

I cani impiegati nelle operazioni di recupero devono essere abilitati in prove cinofile riconosciute dall'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (di seguito ENCI).

ART. 12 UTILIZZO DI AUSILIARI DI CACCIA DI PROPRIETA' DEI COADIUTORI

Qualora si verificasse, durante gli interventi di controllo o di recupero dei capi feriti, il decesso di cani a seguito di ferite inferte da cinghiali, nulla è dovuto ai proprietari dei cani.

ART. 13 - DESTINAZIONE CAPI ABBATTUTI

I cinghiali abbattuti nel corso delle azioni di controllo devono essere ritirati al fine dell'autoconsumo dai coadiutori intervenuti e/o, nel caso di cattura presso gli impianti, possono essere assegnati anche ai proprietari o conduttori presso cui i fondi sono collocati tali impianti.

ART. 14 - VIOLAZIONI

Per l'inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento, oltre alla applicazione delle sanzioni previste dalla legge, è disposta l'esclusione per un periodo di tre mesi da qualunque attività di

controllo. In caso di recidiva la violazione è sanzionata con la cancellazione dal registro dei coadiutori al controllo.